

en matière de création de services publics communaux, les attributions conférées aux conseils municipaux par la législation antérieure; que les entreprises ayant un caractère commercial restent en règle générale, réservées à l'initiative privée et que les conseils municipaux ne peuvent ériger des entreprises de cette nature en services publics communaux que si, en raison de circonstances particulières de temps ou de lieu, un intérêt public justifie leur intervention en cette matière; — Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la ville de Draguignan, il n'existait aucune circonstance particulière pouvant faire regarder l'exploitation d'un cinématographe comme ayant un caractère d'intérêt public de nature à justifier légalement son érection en service public municipal, susceptible d'être géré par la ville ou par un concessionnaire; que le sieur Giaccardi est donc fondé à soutenir que les délibérations attaquées, par lesquelles a été organisé et concédé un service public municipal de représentations cinématographiques à Draguignan, sont nulles de droit; — Art. 1<sup>er</sup>. Sont déclarées nulles de droit les délibérations du conseil municipal de Draguignan, en date des 7 janv., 9 févr., 19 juin, 15 et 20 déc. 1928, en tant qu'elles ont organisé et concédé un service municipal de représentations cinématographiques; — Art. 2. Est annulé, par voie de conséquence, l'arrêté en date du 29 mars 1929, par lequel le préfet du Var a refusé de prononcer la nullité desdites délibérations.

## Italien

### Gesetzgebung

#### Verkündung und Veröffentlichung der Gesetze und Verordnungen

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti  
 Numero di pubblicazione 1589. — Regio Decreto 24 settembre 1931, n. 1256.  
 (Gazzetta Ufficiale, 29 ottobre 1931, n. 250)

Vittorio Emanuele III

Per Grazia di Dio e per Volontà della Nazione  
 Re d'Italia

Vista la legge 15 dicembre 1930, n. 1696, riguardante la promulgazione delle leggi aventi carattere costituzionale ai sensi dell' art. 12 della legge 9 dicembre 1928, n. 2693;

Visto l'art. 3, lettera b), della legge stessa, col quale viene autorizzato il Nostro Governo a coordinare e riunire in testo unico, le disposizioni della legge anzidetta con quella della legge 23 giugno 1854, n. 1731, e delle successive che l'abbiano modificata o abbiano con essa attinenza, anche mutandone le disposizioni, per metterle in armonia con le norme e coi principî informativi della ripetuta legge 15 dicembre 1930, n. 1696;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Guardasigilli, Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il seguente testo unico delle disposizioni legislative per la promulgazione e la pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti.

#### Art. 1.

La promulgazione delle leggi è espressa con la formula:

(Il Nome del Re)

Per Grazia di Dio e per Volontà della Nazione

Re d'Italia

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

(Testo della legge).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

#### Art. 2.

Salva l'osservanza di tutte le altre forme stabilite nell'articolo precedente, la promulgazione delle leggi aventi carattere costituzionale ai sensi dell'art. 12 della legge 9 dicembre 1928, n. 2693, contiene la seguente formula:

Il gran Consiglio del Fascismo ha espresso il suo parere;

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

#### Art. 3.

La promulgazione dei decreti Reali, da inserirsi nella raccolta ufficiale, reca nella premessa l'indicazione del Ministro o dei Ministri proponenti (Sulla proposta del Nostro Ministro); segue poi la formula « Abbiamo decretato e decretiamo », dopo la quale viene riportato il testo del decreto, con la clausola « Ordiniamo che il presente decreto ecc. », a norma dell'ultima parte dell'art. 1.

Quando per legge è richiesto il parere del Consiglio di Stato, o è intervenuta una deliberazione del Consiglio dei Ministri, si fa menzione di tali adempimenti, prima della indicazione del Ministro proponente (« Udito il parere del Consiglio di Stato » — « Sentito il Consiglio dei Ministri »).

#### Art. 4.

Le leggi e i decreti devono portare, nella fine, oltre la data, la firma del Re, e la controfirma dei Ministri proponenti.

Le leggi devono essere controfirmate anche dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato; e così pure i decreti, per i quali sia stata necessaria una deliberazione del Consiglio dei Ministri.

#### Art. 5.

La collezione ufficiale delle leggi e dei decreti conserva il titolo di « Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia ». Essa è posta sotto la vigilanza del Ministro Guardasigilli, e all'ordinamento, alla stampa e pubblicazione dei suoi atti si provvede secondo le norme stabilite in questo decreto e nei regolamenti.

#### Art. 6.

Gli originali delle leggi e dei decreti Reali da inserirsi nella raccolta ufficiale, sono trasmessi al Ministro Guardasigilli, che appone ad essi il proprio « visto » e il gran sigillo dello Stato. Se però incontra qualche difficoltà riguardo alla forma esteriore della legge, o al tenore del decreto, sospende il « visto » e l'apposizione del sigillo, e ne fa relazione al Capo del Governo, che decide, sentito il Consiglio dei Ministri.

#### Art. 7.

Nella raccolta ufficiale si inseriscono e si pubblicano le leggi e i decreti Reali, con aggiunta, per questi ultimi, la menzione della loro registrazione alla Corte dei conti. Sono inseriti e pubblicati per esteso:

- 1° tutte le leggi;
- 2° i decreti Reali necessari per l'esecuzione delle leggi, o la cui integrale conoscenza interessi la generalità dei cittadini.

I decreti che non presentino tale interesse, vengono inseriti e pubblicati per sunto o estratto.

Sono in ogni caso esclusi dalla raccolta: i decreti che riguardino enti o persone singole, in guisa che basti darne diretta comunicazione agli interessati; e inoltre quelli la cui pubblicità potrebbe nuocere agli interessi dello Stato.

Quando si tratti di un codice può pubblicarsi nella raccolta ufficiale la sola legge di approvazione di esso, e formare del codice un volume separato.

#### Art. 8.

Le leggi sono inserite nella raccolta ufficiale appena siano munite del visto del Guardasigilli e del sigillo dello Stato, e prima dell'apertura della sessione legislativa immediatamente successiva a quella in cui furono votate.

I decreti Reali sono trasmessi a cura del Guardasigilli alla Corte dei conti per la registrazione, vengono inseriti appena che siano registrati.

Agli effetti dell'art. 1 delle disposizioni preliminari del codice civile, della avvenuta inserzione delle leggi e dei decreti è dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale, la quale provvede in pari tempo alla pubblicazione dell'atto inserito.

Salva autorizzazione del Ministro, è vietato rendere comunque di pubblica ragione i decreti che non siano stati ancora pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

L'obbligo della pubblica affissione di un esemplare di ogni legge o decreto in tutti i capoluoghi dei Comuni del Regno, è soppresso.

#### Art. 9.

Gli atti legislativi inseriti nell'annata a cui si riferiscono, devono avere una sola numerazione rigorosamente progressiva, oltrechè nella raccolta in volumi, anche nella pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. A tal fine, il numero di serie viene rispettivamente assegnato a ciascuno di essi, al momento in cui è dato l'annuncio della loro inserzione nella raccolta, a norma del capoverso 2° dell'art. 8.

La doppia numerazione prescritta dal R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 668, continuerà nondimeno ad applicarsi agli atti che fanno parte della raccolta dell'anno 1931, ma cesserà con la chiusura della medesima.

#### Art. 10.

In capo ad ogni legge o decreto pubblicato nella Gazzetta e nella raccolta ufficiale, deve indicarsi la data, il numero proprio dell'atto, e l'argomento. Per la pubblicazione nella raccolta, deve anche aggiungersi la data e il numero della Gazzetta Ufficiale nella quale è stato dato l'annuncio dell'inserzione di cui al secondo capoverso dell'art. 8.

#### Art. 11.

Fino a che non se ne provi l'inesattezza, mediante esibizione di atto autentico rilasciato dal Ministro Guardasigilli o dall'Archivio di Stato, la stampa ufficiale delle leggi e dei decreti sia nella raccolta in volumi, sia nella Gazzetta Ufficiale, sia in fogli separati, si presume conforme all'originale, e costituisce testo legale degli atti anzidetti.

#### Art. 12.

Gli originali dei leggi e dei decreti inseriti nella raccolta ufficiale, sono affidati alla custodia del Guardasigilli.

Questi, cessata la necessità di ritenerli presso il Ministero, ne cura la consegna all'Archivio di Stato in Roma.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1931 — Anno IX

Vittorio Emanuele.

Mussolini — Rocco — Mosconi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1931 — Anno IX  
Atti del Governo, registro 313, foglio 75. — Ferzi.